



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a “misure eccezionali temporanee che derogano alcune disposizioni del Regolamento (EU) N 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 2 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2020/592 che prevede la possibilità per gli Stati membri di attivare, nella campagna 2019/2020, la distillazione di crisi dei vini;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

**VISTO** l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

**VISTO** l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

**VISTA** la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 74 del 28 marzo 2019;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 ed in corso di pubblicazione;

**VISTO** il decreto ministeriale del 21 febbraio 2019 n. 1188, relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020”;

**VISTO** il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023

**VISTA** la nota Ares (2020)1990577 dell’8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell’ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;

**CONSIDERATO** che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, mediante le misure restrittive adottate relativamente alla movimentazione delle persone e delle merci ed alla sospensione di molteplici attività economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto vitivinicolo nazionale;

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di salvaguardare il settore vitivinicolo ed evitare turbative di mercato, intervenire per ridurre le scorte di vino giacenti alla data del 31 marzo 2020;

**ACQUISITA** l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DECRETA**

**CAPO I**

**Attivazione della misura della distillazione di crisi del vino**

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. In attuazione al regolamento delegato n. 2020/592 del 30 aprile 2020 è attivata, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013 avente una gradazione alcolica minima di 10° vol.
2. Beneficiari della misura sono i Produttori di vino come definiti all'articolo 2 del presente decreto, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
3. Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data 31 marzo 2020 e risultare, alla data di emanazione del presente provvedimento, dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.
4. L'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.

**Articolo 2**

*(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
  - Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - ICQRF: Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
  - Ufficio dell'Agenzia delle Dogane: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;
  - Agea: Organismo di Coordinamento Agea;
  - Agea OP: Organismo pagatore Agea;
  - Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino non a denominazione di origine;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- Dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
- Montegradi: il valore che si ottiene moltiplicando un determinato quantitativo di vino per il titolo alcolometrico volumico posseduto dallo stesso;
- Distillatori: i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del Decreto ministeriale 23 aprile 2001;
- PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

## **Articolo 3**

### *(Risorse finanziarie)*

1. Le risorse complessivamente assegnate alla misura di cui all'articolo 1, comma 1 ammontano nell'ambito dell'annualità 2020 del PNS a complessivi 50 milioni di euro. Tale somma deriva dalle disponibilità di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Una somma di 28 milioni di euro è resa disponibile per la misura di cui al comma 1 nell'ambito della rimodulazione finanziaria di cui al Capo 2, articolo 7.
3. La parte restante della dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari a 22 milioni di euro, è reperita dalle economie di spesa accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020.
4. Qualora le economie di spesa siano inferiori alla somma di cui al comma 3, con Decreto Ministeriale si procederà ad una ulteriore rimodulazione delle risorse finanziarie del PNS assegnate di cui al Capo 2, sino al raggiungimento della restante dotazione di cui al medesimo comma.
5. L'individuazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non pregiudica gli impegni finanziari correttamente assunti dalle Amministrazioni regionali nell'ambito delle proprie assegnazioni, che saranno pagati con i fondi dell'esercizio finanziario 2020/2021.
6. Le eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, nell'ambito delle somme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'attuazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle domande di accesso alle altre misure del PNS immediatamente esigibili. A tal fine, fa fede la situazione risultante dal Sistema informativo nazionale agricolo SIAN alla data del 31 luglio 2020.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Articolo 4**

*(Contratti di distillazione e domanda di aiuto)*

1. L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole è corrisposto al Produttore, come definito dall'articolo 2, che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.
2. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalità telematica, il Contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria. Il Contratto prevede l'impegno del Distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei Contratti di cui al comma 2, Agea comunica ai richiedenti la relativa approvazione.
4. Ove il volume globale del montegradi derivante dai Contratti approvati di cui al comma 3 superi il volume complessivo del montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla misura, Agea procede alla relativa riduzione dei quantitativi dei Contratti presentati, nel corso dell'ultimo giorno in cui si verifica tale superamento.
5. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio 2020. Per ricevere l'aiuto di cui al comma 1, il beneficiario dovrà presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione:
  - prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
  - riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
    - a) della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
    - b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
  - il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;
  - la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
6. I termini temporali indicati ai commi precedenti possono essere aggiornati con provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con l'obiettivo di assicurare la più efficace attuazione dell'intervento.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Articolo 5**

### *(Controlli)*

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF può stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo.
2. Per le modalità di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017.
3. L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti.
4. Il controllo presso il distillatore è effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane che verifica:
  - l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
  - che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
  - che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.
5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'Ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 5, primo trattino.
6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalità stabilite da Agea.

## **Articolo 6**

### *(Disposizioni finali)*

1. Agea definisce con propria Circolare le modalità procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto.
2. Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione, nonché il quantitativo di vino effettivamente distillato.
3. Come statuito dall'articolo 3, paragrafo 6, punto 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, le Regioni possono erogare aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CAPO II

**Rimodulazione della dotazione finanziaria - PNS 2020**

**Articolo 7**

*(Rimodulazione finanziaria)*

1. La ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2020, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto dipartimentale del 21 febbraio 2019 n. 1188, è così rideterminata:

MISURA	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	83.910.922,37
Ristrutturazione e riconversione vigneti	136.410.906,08
Distillazione di crisi	28.000.000,00
Vendemmia verde	2.674.941,04
Investimenti	76.173.343,19
Distillazione sottoprodotti	9.826.887,32
<b>TOTALE</b>	<b>336.997.000,00</b>

**Articolo 8**

*(Ripartizione fondi promozione)*

1. L'importo di euro 83.910.922,7, destinato al finanziamento della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, è determinato dalla somma di euro 60.759.313,82 quale quota regionale ed euro 23.151.608,55 quale quota nazionale.

2. Alle Regioni viene, pertanto, assegnato l'importo complessivo di euro 276.018.504,13 ripartito come riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento.

3. Nell'ambito delle rispettive dotazioni, le Regioni procedono ad una riallocazione delle risorse tra le misure sulla base delle proprie necessità entro il 31 luglio 2020.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 23 giugno 2020.

Teresa Bellanova

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**ALLEGATO 1**

regioni	promozione			ristrutturazione	vendemmia verde	investimenti	totale
	rimodulato come comunicato 5 marzo 2020	saldi 2018/2019	rimodulato dopo crisi ( rimodulato r meno saldi 18/19)	rimodulato comunicato 5 marzo 2020	rimodulato comunicato 5 marzo 2020	rimodulato comunicato 5 marzo 2020	rimodulato a seguito attivazione distillazione di crisi
Piemonte	8.555.428,10	1.490.643,55	7.064.784,55	7.529.241,01	0,00	3.944.571,90	18.538.597,46
Val d'Aosta	62.931,28	0,00	62.931,28	0	0,00	0,00	62.931,28
Lombardia	3.184.386,97	522.822,18	2.661.564,79	4.724.265,43	0,00	3.778.127,04	11.163.957,26
Bolzano	757.603,30	186.351,35	571.251,95	0,00	0,00	1.344.949,58	1.916.201,53
Trento	2.091.603,61	232.050,36	1.859.553,25	750.493,88	0,00	1.189.506,84	3.799.553,97
Veneto	14.006.383,74	1.731.679,01	12.274.704,73	14.736.324,13	0,00	9.896.678,34	36.907.707,20
Friuli VG	3.432.543,36	517.433,30	2.915.110,06	3.757.980,67	0,00	2.338.373,44	9.011.464,17
Liguria	29.132,60	0,00	29.132,60	145.780,00	0,00	0,00	174.912,60
Emilia Romagna	5.497.156,46	304.526,70	5.192.629,76	15.446.793,97	0,00	7.203.565,31	27.842.989,04
Toscana	11.877.338,14	1.505.923,80	10.371.414,34	16.478.589,00	0,00	1.000.000,00	27.850.003,34
Umbria	1.290.293,79	89.724,67	1.200.569,12	1.252.203,68	0,00	3.445.595,06	5.898.367,86
Marche	1.481.840,34	153.105,61	1.328.734,73	2.504.802,58	808.506,25	2.875.404,59	7.517.448,15
Lazio	756.152,78	185.140,62	571.012,16	2.071.834,51		3.004.816,97	5.647.663,64
Abruzzo	2.584.243,56	349.516,45	2.234.727,11	6.518.435,10		3.646.880,44	12.400.042,65
Molise	173.860,00	30.912,20	142.947,80	993.337,38		105.778,00	1.242.063,18
Campania	1.651.837,92	252.081,99	1.399.755,93	4.436.279,07		1.910.187,99	7.746.222,99
Puglia	5.128.086,11	600.079,11	4.528.007,00	14.301.936,99	672.167,08	9.092.333,07	28.594.444,14
Basilicata	404.542,87	113.473,49	291.069,38	948.783,30	456.371,83	0,00	1.696.224,51
Calabria	621.458,45	59.203,17	562.255,28	1.865.480,21		2.094.593,43	4.522.328,92
Sicilia	5.493.932,00	886.701,34	4.607.230,66	32.666.657,83	737.895,88	16.597.350,12	54.609.134,49
Sardegna	976.432,68	86.505,34	889.927,34	5.281.687,34	0,00	2.704.631,07	8.876.245,75
<b>TOTALE</b>	<b>70.057.188,06</b>	<b>9.297.874,24</b>	<b>60.759.313,82</b>	<b>136.410.906,08</b>	<b>2.674.941,04</b>	<b>76.173.343,19</b>	<b>276.018.504,13</b>